

## **REGOLAMENTO GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO.**

Si segnala che è stato pubblicato nella G.U. dell'8 giugno 2011, n. 131 il Decreto 11 aprile 2011, n. 82 titolato “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2011.

Il Regolamento, va a disciplinare quanto stabilito al comma 1 dell'art. 228 del D.Lgs. n. 152/2006, facendo diventare operativo il nuovo sistema di gestione dei PFU (pneumatici fuori uso), basato sulla responsabile del produttore per la corretta gestione del bene immesso sul mercato una volta giunto a fine vita.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il Decreto si applica agli pneumatici fuori uso definiti come “*gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfì, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo*”. Una classificazione delle tipologie di pneumatici è contenuta nell'allegato E del regolamento che di seguito riportiamo.

Aderente a:



**CONFAPI**

IT-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30  
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076  
Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it  
www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173  
P. Iva 01548020179

<b>Cat. Veicoli utilizzatori (indicativo)</b>	<b>Pesi min-max (in chilogrammi)</b>
<b>A Ciclomotori e motoveicoli</b> (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)	<b>A1 (2 – 8)</b>
<b>B Autoveicoli e relativi rimorchi</b> (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)	<b>B1 (6 – 18)</b>
<b>C Autocarri, Autobus</b> (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)	<b>C1 (20 – 40); C2 (41 - 70);</b>
<b>D Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali</b> (trattori, escavatori, ecc.)	<b>D0 (&lt; 4); D1 (4 – 20); D2 (21 – 40); D3 (41 – 70); D4 (71 – 130); D5 (131 – 200); D6 (&gt; 200).</b>

Sono esclusi dagli obblighi del Regolamento:

- gli pneumatici per bicicletta;
- le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
- gli pneumatici per aeroplano e aeromobili in genere;
- gli pneumatici montati sui veicoli (a cui è riservata una disciplina apposita all'art. 7).

Il decreto prevede una serie di comunicazioni per i soggetti obbligati ( produttori – importatori) ed in particolare :

- entro il 31 maggio di ogni anno devono dichiarare al mediante la compilazione del modulo A, le quantità e le tipologie degli pneumatici immessi nel mercato del ricambio nell'anno solare precedente. In sede di prima applicazione la comunicazione relativa al Modulo A deve essere assolta entro **9 luglio 2011**;
- entro il 31 maggio di ogni anno devono dichiarare mediante la compilazione del modulo B, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento dei Pfu ( Pneumatici fuori Uso) provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e un rendimento economico completo della gestione. In sede di prima applicazione la comunicazione relativa al Modulo B deve essere assolta entro il 31 maggio 2012 con riferimento all'anno 2011;
- entro il 30 settembre di ogni anno devono dichiarazione mediante la compilazione del modulo D, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo per l'anno solare successivo. Sarà il MATTM entro il successivo 30 novembre ad individuare e approvare l'ammontare del contributo da applicare in fattura al momento di immetterlo nel mercato. In sede di prima applicazione la comunicazione relativa al Modulo D deve essere assolta entro **l'8 agosto 2011**.

Tutte le comunicazioni andranno inviate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) -Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche). Il Contributo sarà differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici come classificati nell'allegato E,e sarà applicato a decorrere dal 7 settembre 2011 Il decreto nelle disposizioni transitorie individua gli obiettivi di raccolta e gestione degli pneumatici a fine vita che variano di anno in anno e dipendono da un meccanismo di calcolo individuato dall'art. 3 comma 1.

Copia integrale del decreto è scaricabile direttamente dal sito dell'associazione.